ALLA PREFETTURA DI CUNEO
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
ALLA QUESTURA DI CUNEO
AL COMPARTIMENTO DI POLIZIA STRADALE
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI CUNEO
AL SETTORE DI POLIZIA DI FRONTIERA DI LIMONE PIEMONTE
AL COM. DEI CARABINIERI REGIONE
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CUNEO
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI BORGO S.DALMAZZO
ALLA STAZIONE CARABINIERI DI LIMONE PIEMONTE
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI CUNEO
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CUNEO
AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DI TORINO
AL COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA DI CUNEO
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE
AL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
SPETT.LE COMUNE DI CUNEO
AL COMUNE DI LIMONE PIEMONTE CN
AL COMUNE DI ROBILANTE
AL COMUNE DI ROCCAVIONE
AL COMUNE DI VERNANTE
AL CONSORZIO STABILE EDILMACO
ALL' ANAS SPA - DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
AL CCISS
ALLA DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIALE
ALLA SEGRETERIA STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMP.LE
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI COMP.LE
A SERGIO GIUSEPPE ASTEGIANO
AL CONSIGLIO GENERALE DELLE ALPI MARITTIME
AL CONSOLATO GENERALE DI FRANCIA
ALL' UNIONE INDUSTRIALE DI CUNEO

Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino - T [+39] 011573911 - F [+39] 0115162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587

OGGETTO

Revoca con decorrenza dal giorno 16/11/2026 alle ore 06:00 dell'Ordinanza n. 820/2026/TO Prot. CDG-1004505-P con oggetto:

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

*** Tratta SS 20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA dal km 108+639 al km 111+901, galleria del Colle di Tenda, Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico**

La circolazione all'interno della galleria del Colle di Tenda nel periodo compreso dal 2 al 27 novembre 2026 inclusi, verrà consentita a senso unico alternato nelle fasce orarie seguenti:
- Durante i giorni lavorativi, il tunnel sarà accessibile la mattina dalle ore 6:00 alle 8:00 e la sera dalle 18:00 alle 2100.
- I sabati e le domeniche successivi, l'apertura sarà dalle 6:00 alle 23:00.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **876/2026/TO**

ORDINANZA N. 876/2026/TO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

VISTO

Vista l'Ordinanza Prot.CDG-1004505-P del 28/10/2026

CONSIDERATO

La Commissione Intergovernativa “Alpi del Sud” con delibera n° 13/2026 del 12/11/2026 ha stabilito la modifica degli orari di apertura alla circolazione dei veicoli secondo le seguenti modalità:

- Nei giorni feriali, il tunnel è accessibile:

  • al mattino dalle 6:00 alle 8:00, a mezzogiorno dalle 12:00 alle 13:00 e alla sera dalle 18:00 alle 23:00.

  • Nei fine settimana successivi, l’apertura sarà dalle 6:00 alle 23:00.

ORDINA

La Revoca dell'Ordinanza n.820/2026/TO con decorrenza dal giorno 16/11/2026

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(CHRISTIAN CALZOLARI)

Firmato da
Christian
Calzolari
Data: il
13/11/2026 alle
15:04:21 CET

ORDINANZA N. 820/2026

Oggetto: "Regolamentazione della circolazione dei veicoli all'interno del Nuovo Tunnel di Tenda – SS 20 dal km 108+639 al km 111+901"

IL GESTORE UNICO

PREMESSO:

- che Anas, ai sensi dell'art, 6 dell'Accordo di Parigi del 12/03/2007 e per effetto del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/12/2008, è il gestore unico e il committente delegato del nuovo Tunnel di Tenda;

CONSIDERATO:

- che sono state completate le opere di realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda di raddoppio dell'esistente;
- che il tunnel storico risulta non in esercizio;
- che il nuovo Tunnel di Tenda risulta in esercizio dal 28/06/2025 con le modalità previste dall'ordinanza 450/2025.
- che, secondo quanto stabilito dal regolamento per il trasporto delle merci pericolose nei tunnel stradali (ADR) il nuovo tunnel del Tenda è classificato in categoria E;
- che tutte le restrizioni al transito delle merci pericolose all'interno dei tunnel devono essere indicate mediante il riferimento alla categoria di appartenenza;
- che ai sensi della Arrete de Police Permanent N° 2017-12-27 del Dipartimento delle Alpi Marittime, è vietata la circolazione dei veicoli pesanti di peso totale a terra superiore a 19 ton sulla RD 6204.

VISTO:

- l'Accordo di Parigi del 12/03/2007 e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/12/2008;
- Il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285,
- Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- l'Ordinanza n. 450/2025;
- l'Ordinanza n. 508/2025;
- l'Ordinanza n. 637/2025;

- l'Ordinanza n. 966/2025;
- l'Ordinanza n. 06/2026;
- l'Ordinanza n. 64/2026;
- l'Ordinanza n. 173/2026;
- l'Ordinanza n. 224/2026;
- l'Ordinanza n. 344/2026;
- l'Ordinanza n. 457/2026;
- l'Ordinanza n. 642/2026;
- Il parere del Responsabile Sicurezza Galleria, del 26/06/2025;
- il regolamento di circolazione comprensivo di planimetrie con segnaletica allegato alla citata ordinanza che con la presente si richiama;
- Il parere del Direttore dei Lavori
- Il parere del Responsabile Nuove Opere
- il parere del Responsabile Area Gestione Rete Piemonte

ACQUISITO:

- i pareri del Comitato di Sicurezza;
- l'autorizzazione alla messa in servizio del nuovo Tunnel di Tenda secondo quanto stabilito dalla Commissione Intergovernativa "Alpi del Sud" riunitasi in data 27/06/2025;
- la modifica degli orari di apertura alla circolazione dei veicoli, secondo quanto stabilito dalle delibere
- in data 12/09/2025, 17/12/2025, 09/01/2026, 06/02/2026, 02/04/2026, 22/04/2026, 02/07/2026 e 10/09/2026;
- l'autorizzazione alla circolazione dei mezzi d'opera dell'impresa in concomitanza della circolazione stradale degli utenti, secondo quanto stabilito dalla delibera n.7/2025 del 05/12/2025;
- la modifica degli orari di apertura alla circolazione dei veicoli, secondo quanto stabilito dalla delibera della Commissione Intergovernativa "Alpi del Sud" n° 12/2026 del 21/10/2026;

O R D I N A

che la circolazione, sia su territorio italiano che francese, venga regolamentata da un senso unico

alternato, regolato da semafori con cicli di 30 minuti, come di seguito:

- Dal 2 novembre 2026 al 27 novembre 2026:
  - Da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi italiani, apertura nelle fasce orarie:
    - 06:00 – 08:00
      a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 06:00, ultimo ciclo ore 07:30;
      b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 06:15, ultimo ciclo ore 07:45.
    - 18:00 – 21:00
      a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 18:00, ultimo ciclo ore 20:30;
      b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 18:15, ultimo ciclo ore 20:45.
  - Sabato, domenica, apertura nella fascia oraria:
    - 06:00 – 23:00
      a) Direzione da Italia a Francia: primo ciclo ore 06:00, ultimo ciclo ore 22:30;
      b) Direzione da Francia a Italia: primo ciclo ore 06:15, ultimo ciclo ore 22:45;

Nelle fasce orarie di apertura sopra indicate, permangono i seguenti divieti:

- Divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 ton, ad eccezione dei mezzi di cantiere;
- Divieto di transito agli autobus, ai velocipedi e ai pedoni;
- Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose;
- Divieto di sosta, di sorpasso e di arresto momentaneo del veicolo;
- Limite di velocità di 50 km/h dal km 108+639 al km al km 111+901.

Come indicato nelle modalità di gestione previste dalla CIG, all'interno del nuovo Tunnel in entrambe le direzioni di marcia il traffico sarà pilotato a mezzo di autoveicoli del gestore munito di dispositivo di segnalazione visiva.

È raccomandata la distanza minima tra i veicoli di 50 m.

Nei periodi di forte traffico, si potrà mettere in atto una gestione manuale della circolazione in sostituzione di quella automatica, al fine di evitare lunghi incolonnamenti di traffico sulla SS 20 o sulla

RD 6204.

Tali disposizioni non si applicano ai veicoli addetti alla manutenzione e gestione della galleria, né ai veicoli delle Forze dell'Ordine e dei Servizi di Soccorso nell'espletamento delle loro mansioni.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione, su territorio italiano e sulle aree di competenza del tunnel a cura e spese di Anas, su territorio francese a cura e spese del Conseil Generale 06, di idonea segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e rispettare secondo le disposizioni del Codice della Strada.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste D. Lgs. sopra citato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il 60° giorno al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/92.

IL GESTORE UNICO ANAS
RESPONSABILE ST PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ing. Christian CALZOLARI